



## *Comando Vigili del Fuoco di Chieti*

**Ordine del Giorno N°** 775 **del** 15/10/2025

<b>OGGETTO:</b>	Personale volontario del CNVVF. Procedura di iscrizione nell'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari
<b>GESTORE:</b>	Risorse Umane
<b>CONTROLLO GESTIONE:</b>	Risorse Umane
<b>VALIDITA':</b>	immediata
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI:</b>	

In considerazione delle modifiche ordinamentali previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69 e specificate nella circolare prot. n. 19815 del 12/03/2025 della Direzione Centrale Risorse Umane, allegata al presente, si porta a conoscenza la circolare prot. n. 69586 del 22/09/2025 concernente la nuova procedura di iscrizione nell'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

Si evidenzia che gli aspiranti vigili volontari dovranno presentare l'istanza d'iscrizione nell'elenco del personale volontario del Comando dei Vigili del Fuoco di residenza utilizzando esclusivamente il Modello A allegato.

Funzionario responsabile settore  
DLGVD D'Agostino

p. IL COMANDANTE regg.  
(VERNA)  
IL VICARIO  
(DV POMPILIO)  
(Firma digitale ai sensi di Legge)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e  
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Modifiche alla Sezione II del Capo II del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, riguardante il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha previsto, come noto, che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.

L'Amministrazione ha dato attuazione alla disposizione in argomento, avviando le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi.

Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono stati disposti taluni interventi sull'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si sono resi necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro scaturito a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Tali disposizioni sono in linea con la significativa scelta operata dal legislatore nel 2017, quando, nel citato decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97, all'articolo 14, ha espressamente



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. volontari discontinui è ad esaurimento, con ciò già prefigurando la conclusione di tale modalità di impiego del predetto personale, ferma restando la possibilità per essi di essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga.

Pertanto, le modifiche normative introdotte al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, hanno dovuto necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari iscritti nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari (c.d. volontari puri), quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

In particolare, l'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, introduce nella sezione II del Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'articolo 12-*bis*, con rubrica "*Disposizioni per il personale volontario*".

Il comma 1, del citato articolo 12-*bis*, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo.

Il comma 2, invece, dispone che il vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applica esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento.

Conferma, inoltre, per il solo personale volontario "puro", la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude la configurazione di un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Il nuovo impianto normativo sopra esposto, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, fa comunque salvo l'elenco del personale volontario istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, consentendo a coloro che sono ivi iscritti di partecipare alle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario iscritto in tale elenco, in linea con quanto previsto nella nota di questa Direzione centrale prot. n. 5169 del 25 gennaio 2019, con la presente circolare, viene riconosciuta la possibilità al personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, di poter manifestare al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza, la volontà di transitare nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

Resta inteso che l'eventuale cambio, comporterà la cancellazione definitiva dall'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF, senza possibilità di essere ivi reinserito, tenuto conto del fatto che tale tipologia di elenco è stata definita dal legislatore "ad esaurimento", e, pertanto, non è più alimentabile, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e  
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Procedura di iscrizione nell'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

## PREMESSA

In relazione alle modifiche ordinamentali previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, è stata adottata da questa Direzione Centrale la circolare prot. n. 19815 del 12 marzo 2025, nella quale veniva, tra l'altro, evidenziata l'applicazione delle disposizioni del Capo II - Sezione II - del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, esclusivamente nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

Sussiste la necessità di richiamare l'attenzione sulla procedura da seguire in occasione delle richieste di iscrizione di nuovo personale volontario, esclusivamente per le necessità dei distaccamenti volontari, nonché di aggiornare la modulistica, alla luce delle citate modifiche normative e del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2024, che ha ridefinito i posti di funzione dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione nell'elenco del personale volontario del Corpo, istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, si compone di diverse fasi endoprocedimentali, che devono essere pedissequamente rispettate per il buon esito dello stesso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

## A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

- 1) gli aspiranti vigili volontari dovranno presentare istanza di iscrizione nell'elenco del personale volontario del Comando dei vigili del fuoco di residenza, utilizzando unicamente il **Modello A**, allegato alla presente circolare;
- 2) la compilazione delle singole voci di cui si compone l'istanza di iscrizione è obbligatoria (es. nome, cognome, distacco volontario, ecc.). I Comandi dei vigili del fuoco, all'atto dell'acquisizione dovranno, quindi, preventivamente verificarne la corretta compilazione e la sua sottoscrizione. Nel caso di eventuali omissioni, si dovrà invitare l'aspirante a completare le voci mancanti, atteso che un'istanza incompleta non dovrà essere acquisita;
- 3) i Comandi dovranno predisporre per ciascun distacco volontario liste separate nel quale far confluire, sulla base della scelta del distacco indicato dall'aspirante, le istanze di iscrizione, in ordine di acquisizione al protocollo.

## B) AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO ISTITUITO PER LE NECESSITÀ DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI.

In previsione delle esigenze di personale nei singoli distacchi volontari, i Comandi potranno avviare il procedimento di iscrizione, che si concluderà con l'adozione del relativo decreto, presupposto necessario e indispensabile per la partecipazione al corso di formazione iniziale, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

L'iter di iscrizione si compone delle seguenti fasi, che dovranno essere rispettate secondo l'ordine indicato:

- 1) individuare, in relazione alle necessità del distacco, il numero degli aspiranti volontari per i quali dovrà essere avviato il procedimento di iscrizione, attingendo, a tal fine, dalla lista relativa al distacco in questione, nel rispetto dell'ordine di acquisizione al protocollo;
- 2) gli aspiranti volontari, individuati secondo le modalità di cui al punto 1), dovranno effettuare un colloquio informativo con il Comandante dei vigili del fuoco o Funzionario da lui delegato, unitamente al Capo del Distacco ove l'aspirante chiede di essere iscritto. Tale colloquio è fondamentale al fine di informare il medesimo sulle fasi del procedimento di iscrizione nonché sulle modalità di svolgimento dell'attività cui sarà preposto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

La mancata presentazione dell'aspirante volontario al colloquio, senza giustificato motivo, denota il venir meno dell'interesse al proseguo del procedimento di iscrizione.

Il colloquio verterà sulle domande indicate nel **Modello B**, allegato alla presente circolare. All'esito dello stesso, la volontà dell'aspirante a procedere o meno all'attività di volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrà essere riportata nel medesimo modello B.

- 3) acquisita, a seguito del colloquio, la volontà positiva dell'aspirante, il Comando dovrà richiedere le certificazioni penali (carichi pendenti e casellario giudiziale). Si precisa che, se dalle certificazioni penali acquisite dovessero emergere dei procedimenti giudiziari in corso o dei provvedimenti giudiziari emessi nei confronti del candidato, prima di procedere all'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, occorre trasmettere la documentazione, integrata dagli atti processuali e/o sentenze giudiziali, a questa Direzione Centrale, Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali. Tale ufficio, dopo le opportune valutazioni, emetterà il provvedimento di diniego d'iscrizione o, nelle ipotesi ritenute irrilevanti, comunicherà al Comando dei vigili del fuoco competente di avviare l'aspirante vigile volontario a visita medica;
- 4) solo dopo che siano state verificate le certificazioni penali, secondo le modalità di cui al punto 3), gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui alla Tabella I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, ai fini della incondizionata idoneità all'attività di soccorso tecnico urgente. Qualora all'esito degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio, risulti una inidoneità psico-fisica ed attitudinale, il Comando dei vigili del fuoco avrà cura di comunicare all'aspirante il diniego di iscrizione nell'elenco, secondo il **Modello C**, allegato alla presente circolare. La mancata presentazione dell'aspirante volontario alla visita medica, senza giustificato motivo, denota il venir meno dell'interesse al proseguo del procedimento di iscrizione.

In caso di esito positivo, il medico incaricato predisporrà il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo il **Modello D**, allegato alla presente circolare.

**Si precisa che le certificazioni degli esami diagnostici eseguiti agli aspiranti vigili volontari, sono da considerarsi esclusivamente per uso interno d'ufficio e non potranno essere consegnati ai medesimi, fatte salve eventuali situazioni di nocumento.**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**  
*Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali*

- 5) la documentazione (*istanza d'iscrizione, verbale del colloquio informativo, certificazioni penali in corso di validità, rilasciate da non oltre 6 mesi, certificazione di idoneità psicofisica ed attitudinale*), in un unico documento "PDF" per ciascun aspirante, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale, Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso di formazione iniziale, così da consentire gli adempimenti di competenza ed eventuali integrazioni istruttorie, ove necessarie. Si precisa che la nota di trasmissione dovrà indicare la data presumibile di inizio del corso di formazione iniziale e il numero dei volontari già iscritti ed in attesa di frequentare il citato corso.

Acquisita la documentazione, l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, provvederà a adottare il relativo decreto di iscrizione dell'aspirante volontario.

Il decreto, a cura del Comandante ove il volontario presterà servizio, dovrà essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza, ad aggiornare la banca dati del CED.

A seguito dell'iscrizione, il neo-personale volontario per poter essere impiegato nei compiti d'istituto, dovrà superare il corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

Si precisa sin d'ora che, se da verifiche effettuate dall'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, dovesse risultare che l'aspirante volontario **sia stato avviato al corso di formazione prima della notifica del decreto di iscrizione**, il medesimo ufficio non procederà all'adozione del citato decreto di iscrizione.

Al fine di assicurare la massima diffusione della presente circolare, si prega di comunicare quanto sopra agli uffici competenti in materia di personale volontario e agli aspiranti volontari, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca



MODELLO A

MODELLO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO ISTITUITO PER LE NECESSITA' DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

per il tramite del Comando dei Vigili del Fuoco di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a Nome ..... Cognome ..... Sesso M F
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm. ii, dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco del Comando dei vigili del fuoco di.....per il Distaccamento volontario di .....(1)

Istanza da compilarsi esclusivamente per la partecipazione alle manifestazioni del C.N.VV.F.

La domanda di iscrizione all'elenco dei vigili del fuoco volontari è rivolta esclusivamente alla partecipazione alle manifestazioni del C.N.VV.F. in qualità di:

(2) .....

A tal fine, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di essere nato/a il ..... a ..... prov. ....
di essere residente a .....prov. .... C.A.P.....
in Via/P.zza.....Indirizzo PEC.....
Codice Fiscale..... tel .....

Dichiara, ai sensi dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, di:
essere cittadino italiano SI NO
di godere dei diritti politici SI NO

ALLEGATO\_6\_m\_it.COM-CH.REGISTRO UFFICIALE.E. 0012317.22-09-2025

DICHIARAINOLTRE

di essere in possesso del seguente titolo di studio .....  
conseguito il ..... presso ..... di  
..... Prov ..... Via/P.zza .....

di aver riportato condanne penali 

SI	NO
----	----

In caso di risposta affermativa, specificare le condanne penali riportate (anche nel caso di riti speciali, ovvero patteggiamenti ex art. 444 c.p.p.):

.....  
.....

di essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a carico 

SI	NO
----	----

In caso di risposta affermativa, specificare i procedimenti penali pendenti <sup>(3)</sup>:

.....  
.....

di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 concernente la disciplina per il reclutamento, avanzamento e impiego del personale volontario;

SI	NO
----	----

di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76; <sup>(4)</sup>

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

di non essere già iscritto nell'elenco del personale volontario di un Comando dei vigili del fuoco diverso da quello per il quale si chiede l'iscrizione.

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente perdita del beneficio dell'iscrizione.

il Dichiarante <sup>(5)</sup>

..... il .....

.....

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

(decreto legislativo n. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a ..... dichiara di essere stato informato che: il conferimento di dati personali, connesso alla volontarietà della domanda, è obbligatorio, in quanto indispensabile per procedere all'iscrizione nell'elenco del personale volontario gestito dal Comando dei vigili del fuoco; le finalità del trattamento sono date dall'iscrizione nell'elenco del personale volontario e della successiva gestione del rapporto; i dati sono trasmessi per le suddette finalità al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali - che è titolare del trattamento e che adotta i provvedimenti di iscrizione, diniego, trasferimento e cancellazione, nonché, eventualmente, ad altri comandi dei vigili del fuoco potrà esercitare, in relazione al trattamento dati, i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

Data .....

Firma .....

<sup>1)</sup> È obbligatoria la residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione. Si prescinde da tale

obbligo esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza. **È obbligatorio indicare il distaccamento volontario pena la nullità della domanda.**

<sup>2)</sup> Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psicofisica quando l'iscrizione viene richiesta esclusivamente per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In quest'ultimo caso, precisare qual è l'ambito di attività della stessa e allegare un breve curriculum atto a comprovare il tipo di specializzazione o di professionalità possedute.

<sup>3)</sup> Indicare esattamente i dati del procedimento penale, nonché l'organo giudiziario presso il quale lo stesso è in trattazione.

<sup>4)</sup> È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario a domanda:

a) il personale di ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

c) gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

<sup>5)</sup> Per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21, 1° comma e dell'art. 38, 2° e 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000, l'istanza in questione inviata per via telematica è valida se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in alternativa, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

N.B.: La presente istanza è rivolta esclusivamente per l'iscrizione nell'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari tenuto dai Comandi dei vigili del fuoco e l'effettivo impiego nei compiti d'istituto è subordinato al superamento da parte dell'interessato del corso d'addestramento iniziale, previsto dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.